

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Il passaggio dei beni. Il Notariato ha diffuso le istruzioni per dare esecuzione al regolamento 650/2012 sulle procedure in più Paesi Ue

Eredità più certa con il certificato Ue

In vigore da lunedì le regole per armonizzare le successioni transfrontaliere

Angelo Busani

L'inedito **Certificato successorio europeo** (Cse) farà il suo ingresso nel nostro ordinamento il prossimo 17 agosto, nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento Ue 650/2012, recante la riforma del diritto internazionale privato in materia di successione a causa di morte (stiveda Il Sole 24 Ore del 5 agosto). Il Cse è stato ideato per essere utilizzato: dagli eredi e dai legatari che, in un altro Stato Ue, abbiano la necessità di far valere il fatto di vantare diritti in una successione mortis causa; dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato Ue, abbiano la necessità di far valere i loro poteri come esecutori o amministratori di un'eredità.

In Italia, l'articolo 32 della legge 161/14 ha disposto che il Cse sia rilasciato da un notaio, su richiesta della persona acòi legittimata dal medesimo regolamento 650/2012. Il **consiglio nazionale del Notariato** ha perciò dirama-

to ieri le prime istruzioni per iniziare a dare concreta esecuzione a questa nuova prassi professionale. Occorre rammentare innanzitutto che il Cse nasce per essere utilizzato quando la situazione conseguente a una successione ereditaria deve essere dimostrata in un Paese Ue diverso da quello la cui legge disciplina

LA DEROGA

Nel testamento possibile optare per l'applicazione della legge del Paese di origine o dello Stato di residenza

la vicenda successoria. Si pensi ad esempio al decesso dell'immaginario signor Giscard Riboud, cittadino francese, con residenza abituale in Italia, che fosse proprietario di un immobile in Germania: in questo caso (salvo che il de cuius, nel suo testamento, abbia optato - come è in effetti pos-

sibile - per l'applicazione della legge francese alla sua successione, in quanto legge del Paese di cui egli è cittadino), l'eredità del signor Riboud è disciplinata dalla legge italiana (trattandosi della legge vigente nel luogo di residenza abituale del de cuius); pertanto, ove occorra dimostrare in Germania (ad esempio, per darne pubblicità nei registri fondiari) a chi spetta la proprietà dell'immobile già appartenuto al signor Riboud, tale dimostrazione potrà d'ora in poi esser data con l'utilizzo di un Cse rilasciato da un notaio italiano su istanza, ad esempio, del soggetto che il diritto successorio italiano indichi quale avente causa del bene immobiliare del signor Riboud sito in Germania.

Una delle questioni senz'altro più "spinose" che originano dalla nuova normativa sul Cse è, dunque, quella se esso possa utilizzarsi anche per finalità "interne" (e cioè se possa essere rilasciato da un notaio italiano con riguardo a una successione che non abbia profili di internazionalità, sia

oggettivamente che soggettivamente, e che dunque esaurisca la sua portata nell'esclusivo ambito del nostro ordinamento): a differenza di quanto accade in altri sistemi giuridici, nel nostro sistema manca infatti uno strumento diverso da una sentenza che sia emanata a seguito di un contenzioso - per accertare la situazione giuridica che si verifica a seguito di una successione ereditaria; e, quindi, sarebbe indubbia l'utilità che deriverebbe (in termini di certezza del diritto e di efficienza delle procedure e dei traffici giuridici conseguenti a una successione ereditaria) dalla possibilità di utilizzare il Cse anche "Italia su Italia". Sul punto, il Notariato afferma che, formalmente, la normativa in commento ha in effetti come suo substrato la transnazionalità di una vicenda ereditaria e che, quindi, il presupposto del rilascio del Cse è senz'altro l'apertura di una successione con caratteristiche di internazionalità; ma che, sostanzialmente, non appare implausibile leggere la



QUOTIDIANO DEL FISCO

Spese di rappresentanza e recupero delle ritenute

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Nell'edizione online oggi approfondimenti in esclusiva per gli abbonati dedicati alla giurisprudenza sulle spese di rappresentanza e alle modalità di recupero delle ritenute.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

normativa sul Cse nel senso che essa in effetti non vieta il rilascio Cse anche per le successioni "interne": e ciò non solo in quanto, nel concreto, il cittadino italiano (interessato a una successione per la quale il Cse non appaia rilasciabile) sarebbe svantaggiato rispetto al cittadino straniero che invece vi possa ricorrere, ma anche perché, più in generale, è principio oggi perfettamente acquisito quello secondo cui l'armonizzazione delle norme Ue non può condurre a "discriminazioni alla rovescia" e cioè, nell'intento di armonizzare le norme di un Paese con quelle degli altri paesi Ue, comportare discriminazioni proprio per i cittadini del Paese che opera l'armonizzazione. Lo hanno affermato la Corte di Giustizia Ue nel caso Steen II, nella sentenza 16 giugno '94, la Corte costituzionale nelle sentenze 443/97 e 341/07, nonché lo stesso legislatore nelle leggi 11/05 (articolo 14-bis) e 234/12 (articolo 32, comma 1, lettera i) e 53).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera

Nuova governance, collegi sindacali da non rottamare

Ho letto l'articolo pubblicato sul «Sole» di domenica a firma di Luigi Zingales sui collegi sindacali. Si sostiene che il collegio sarebbe superfluo in presenza del revisore legale dei conti. A mio parere, invece, bene ha fatto il legislatore a sottrarre al collegio sindacale il controllo contabile: ciò ha liberato il collegio di compiti divenuti gravosi; in questo modo i sindaci possono dedicare le proprie capacità professionali ai controlli sull'organizzazione aziendale, di legalità e di salvaguardia patrimoniale nei confronti degli stakeholders. Trovo difficilmente condivisibile l'affermazione che «la separazione tra l'organo di controllo e l'organo di gestione finirebbe per deresponsabilizzare entrambi: l'organo di gestione perché non ha capacità di controllo e l'organo di controllo perché è limitato a controlli formali». In primis va ricordato che in qualsivoglia azienda di dimensioni apprezzabili esiste un Sci (sistema di controllo interno) basto su numerose e importanti funzioni aziendali che riportano e relazionano periodicamente al consiglio. Non si può poi dimenticare l'obbligo del consiglio di vigilare come previsto in modo inderogabile dal Codice civile.

Riguardo invece ai controlli che sarebbero solo "formali" da parte del collegio sindacale, basti ricordare il documento dei commercialisti «Principi di comportamento del collegio sindacale» che impone, invero, l'esatto opposto di quanto sostenuto da Zingales.

Riguardo alla legge 231/01, nella finanziaria del 2011 è stato introdotto un inciso alla 231 stessa che prevede la possibilità di affidare al collegio sindacale la funzione di organismo di vigilanza (Odv). È solo il caso di citare che la scelta in origine, del legislatore di creare un nuovo organismo di vigilanza appare motivata, tra l'altro, dalla differente responsabilità dell'Odv rispetto a quella del collegio; la prima è responsabilità "segnalativa" la seconda invece "impeditiva".

«Credo che il tema sollevato dall'articolo sia di sicuro interesse e abbia robuste fondamenta; ma solo affrontandolo con rigorosa scientificità se ne trarranno indicazioni migliorative. Auspico dunque che attraverso il dibattito su «Il Sole 24 Ore» si possa aprire un vero processo riformatore della governance societaria nel nostro Paese».

Massimo Bianchi
Commercialista - Bologna

Legge fallimentare. Le conseguenze dell'articolo 8 del decreto legge 83/15

Concordati per i contratti «pendenti»

Edoardo Staunovo Polacco
Giorgio Tarzia

L'articolo 8 del decreto legge 83/2015 ha apportato significative modifiche all'articolo 169-bis legge fallimentare, introdotto dal decreto sviluppo del 2012 e che, nella procedura di concordato preventivo - anche con riserva, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente - ha consentito al tribunale o, dopo il decreto di ammissione, al giudice delegato, di autorizzare il debitore concordatario a sciogliersi o sospendere i contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.

La prima modifica riguarda la rubrica della norma che non è più riferita ai "contratti in corso di

esecuzione" ma ai "contratti pendenti". Si tratta di un importante chiarimento dell'ambito applicativo, oggetto, prima del correttivo, di interpretazioni divergenti circa il fatto che riguardasse i soli contratti ineseguiti in tutto o in parte da entrambi i contraenti, ovvero anche i contratti ineseguiti in tutto o in parte da uno solo di essi. Il legislatore adotta ora il termine "pendenti" contenuto nella rubrica dell'articolo 72 della legge fallimentare e risolve il problema nella direzione della mancata esecuzione totale o parziale da tutte le parti del rapporto, impedendo lo scioglimento dei contratti nei quali una parte abbia già adempiuto integralmente le proprie obbligazioni, come peraltro

sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria. La modifica è destinata ad incidere principalmente sulle richieste di scioglimento delle anticipazioni su effetti commerciali concesse al debitore prima del deposito della domanda di concordato, giudicate prevalentemente inammissibili perché riferite a contratti già integralmente eseguiti dalla banca con l'erogazione dell'anticipo e che sembrano trovare nella norma in esame un ostacolo testuale.

In secondo luogo la modifica consente, espressamente, l'istanza di sospensione o di scioglimento in un momento successivo al deposito del ricorso. Dispone inoltre la necessità della previa in-

staurazione del contraddittorio nei confronti del contraente in bonis. Risolve il problema della decorrenza degli effetti del provvedimento che scioglie o sospende i rapporti, facendola coincidere con la data della comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. Specifica altresì che i crediti conseguenti ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di concordato e prima della sospensione o dello scioglimento godono del beneficio della predeclusione.

Infine il legislatore ha disciplinato gli effetti dello scioglimento dei contratti di locazione finan-

In sintesi

01 | LA NORMA MODIFICATA
L'articolo 8 del decreto legge 83/2015 - convertito in legge con modifiche tramite l'approvazione del disegno di legge 2021 - ha apportato significativi cambiamenti all'articolo 169-bis, della legge fallimentare (267/1942), introdotto dal decreto sviluppo del 2012

02 | LA NOVITÀ SALIENTE
Nella procedura di concordato preventivo è consentito al tribunale o, dopo il decreto di ammissione al giudice delegato, di autorizzare il debitore concordatario a sciogliersi o a sospendere i contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso

ziaria nel concordato. In mancanza di una espressa previsione, le conseguenze dello scioglimento erano incerte ed era difficilmente predicabile l'applicazione analogica dell'articolo 72-quater legge fallimentare sui contratti di leasing sciolti nel fallimento.

L'articolo 8 risolve la questione dettando, per il concordato preventivo, una disciplina in tutto analoga a quella speciale della procedura fallimentare, con la precisazione che l'eventuale credito del concedente a seguito dell'operazione di riallocazione del bene è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Importante, da ultimo, la disciplina transitoria: ai sensi dell'articolo 23, comma 8, la nuova disposizione si applica alle istanze di scioglimento depositate successivamente al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito

Banche sotto i riflettori
È del Sole 24 Ore del 9 agosto l'articolo di Luigi Zingales sul nuovo modello di governance scelto da Banca Intesa che ha innescato un dibattito rilanciato ieri dall'articolo di Alessandro Galimberti sulle proposte Cndcec per una nuova geografia dei controlli

I GRANDI CLASSICI DELL'UMORISMO

PER PRENDERE LA VITA SUL SERIO ci vuole umorismo.

14 AGOSTO

21 AGOSTO

28 AGOSTO

4 SETTEMBRE



Con il Sole 24 Ore una selezione dei più famosi romanzi della letteratura umoristica. Da "La legge di Murphy" di Arthur Bloch a "Le frontiere dell'allegria" di Mark Twain, storie che descrivono vizi e virtù della società e dei singoli individui facendone una parodia per divertire il lettore ma anche per stimolare una riflessione critica sugli aspetti della realtà che ci circonda.

Ogni venerdì in edicola a €6.90.

NON PERDERE I PROSSIMI APPUNTAMENTI, OGNI VENERDÌ IN EDICOLA.

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale



www.ilssole24ore.com/umorismo